



Maria d'Arienzo

(associato di Diritti confessionali nell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Responsabilità, *imputabilitas*, colpevolezza - 3. Responsabilità e riparazione del danno - 4. Sanzione e riparazione del danno - 5. Responsabilità, sanzione e riparazione dei danni e dello scandalo - 6. Riflessioni conclusive.

1 - Premessa

Il tema del mio intervento sarà incentrato sul rapporto esistente nel diritto penale canonico tra sanzione, responsabilità e concetto di riparazione del danno.

L'accento posto sulla sanzione, come elemento prioritario della riflessione sulla responsabilità penale, riveste un preciso significato. Se, infatti, nella codificazione del 1917 il punto focale appariva incentrato essenzialmente sulla ricerca di una nozione astratta di delitto, nell'attuale codificazione il centro di gravità appare rappresentato dall'applicazione della sanzione¹.

Ed è appunto nella fase dell'applicazione della pena che acquista particolare rilievo il concetto giuridico di responsabilità che nel diritto canonico assume profili particolari rispetto a quello proprio di altri ordinamenti laici, proprio in virtù della concezione antropologica che permea il sistema penalistico nella Chiesa².

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione tenuta al XV International Congress of Canon Law " (organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* presso *The Catholic University of America*, Washington, DC, 17-21 settembre 2014) sul tema "*Crime and Punishment. Natura, problemi e prospettive del diritto penale canonico e la relazione con il diritto civile*."

¹ **M. JASONNI**, *Contributo allo studio della "ignorantia juris" nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 156 ss.

² **G. LO CASTRO**, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae* 16, 2004, pp. 387-409.



2 - Responsabilità, *imputabilitas*, colpevolezza

Anche nei diritti religiosi, e specificamente nella struttura ordinamentale del diritto canonico, si rinviene il modello di responsabilità giuridica comune anche ai diritti secolari, inteso come reazione, o risposta riparatrice, dell'ordinamento al fine di ristabilire un equilibrio sociale turbato dalla lesione di un dovere giuridico³. La responsabilità, quale presupposto per l'applicabilità della sanzione, riscontrabile sia nel diritto penale che nel diritto amministrativo canonico, può essere ricondotta al modello di *responsabilità-imputazione* affermatosi anche negli ordinamenti laici in seguito alle trasformazioni del concetto⁴ - imperniato, a partire dal giusnaturalismo seicentesco sulla rilevanza dell'elemento soggettivo, costruito sui criteri dell'intenzionalità e della colpa del soggetto agente⁵ - in base al quale si risponde della colpevolezza del proprio comportamento. La responsabilità giuridica, in tale prospettiva, implica sempre anche la responsabilità morale in quanto l'imputazione al soggetto responsabile della violazione dell'ordinamento comporta la condizione soggettiva di colpevolezza che, con riferimento al diritto canonico, costituisce il presupposto del giudizio di riprovazione per un comportamento antidoveroso tenuto con coscienza e volontà.

Il collegamento tra responsabilità e colpevolezza trova la sua radice teorica nella duplice accezione della nozione di imputazione che si sviluppa con la trasformazione in ambito giuridico di concetti teologici, elaborati in ambito protestante, e tramite l'influsso delle teorie

³ C. MAIORCA, voce *Responsabilità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1004, il quale sostiene che il "rispondere presuppone la rottura di un equilibrio ed esprime con ciò l'idea della risposta riparatrice della rottura".

⁴ Cfr R. McKEON, *The Development and the Significance of the Concept of Responsibility*, in *Revue internationale de philosophie*, 1957, n.1, pp. 3-32; M. VILLEY, *Esquisse historique sur le mot "responsable"*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 22, 1977, pp. 45-58; J. HENRIOT, *Note sur la date et le sens de l'apparition du mot responsabilité*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 22, 1977, pp. 59-63.

⁵ Cfr P. RICOEUR, *Le concept de responsabilité*, in *Esprit*, 1994, n. 11, pp. 24-48; M.A. FODDAI, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 16, che sottolinea come "lo spostamento dal polo oggettivo della relazione e della garanzia a quello soggettivo della capacità di agire secondo consapevolezza e di pagare per le azioni compiute" avvenga in età moderna, lungo un arco temporale che a partire dal XVIII secolo si sviluppa fino agli ultimi decenni del XIX secolo. Sulle radici storiche e teologiche del concetto giuridico di responsabilità, mi permetto di rinviare a M. d'ARIENZO, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto e Religioni*, 10, 2/2010, p. 31 ss.; ID., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, specialmente pp. 23-70.



volontaristiche proprie della visione cristiana dell'uomo⁶: un'accezione neutrale, intesa come attribuzione di un'azione, sia essa biasimevole o lodevole, al soggetto agente; l'altra elaborata attraverso la sovrapposizione all'imputazione del concetto di incriminazione, che invece fa riferimento alla colpevolezza del comportamento⁷. Tale sovrapposizione, così com'è stato sottolineato, comporta la combinazione tra la valutazione etico-morale delle azioni, confrontate con un'obbligazione o un divieto preesistente, e quella soggettiva dell'agente, suscettibile di essere giudicato in base alla categoria di colpevolezza dell'azione compiuta con coscienza e volontà⁸. Il termine *imputabilitas*, difatti, nella prassi è usato per designare una qualità del soggetto agente⁹, ossia l'elemento subiettivo del delitto, nelle forme del dolo e della colpa comprensiva anche della colpevolezza. Il fulcro intorno al quale si evidenzia la stretta connessione tra foro interno e foro esterno¹⁰ - ovvero tra dimensione morale e

⁶ **A. GIULIANI**, *Imputation et justification*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 22, 1977, p. 85, il quale sottolinea che la responsabilità che nasce in età moderna, nel quadro delle nuove idee di "natura" e "soggettività", si sviluppa sulla base della filosofia dell'imputazione e della morale del dovere in netta separazione con il concetto "antico" sviluppatosi nel solco della tradizione aristotelica e del diritto romano basato sulle cause di giustificazione e di esclusione della responsabilità.

⁷ **P. RICOEUR**, *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano, 1992, p. 402.

⁸ **P. RICOEUR**, *Sé come un altro*, cit., pp. 403-404

⁹ **G. MICHIELS**, *De delictis et poenis, I, De delictis*, Desclée et socii, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci, 1961, p. 89; **Á. MARZOA**, *Introducción al "Titulus III, De subjecto poenalibus sanctionibus obnoxio"*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, IV/1, Eunsa, Pamplona, 1996, p. 283 ss; **M. JASONNI**, *Contributo allo studio della "ignorantia juris"*, cit., p. 157 ss.

¹⁰ Sulla giuridicità del foro interno cfr. **G. SARACENI**, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Cedam, Padova, 1961, p. 179, il quale definisce il foro interno sacramentale ed extrasacramentale "[...] giurisdizione segreta condizionata dalla volontaria adesione dei soggetti all'ordine etico-teologico o all'ordine giuridico in situazioni occulte". Sull'evoluzione del concetto, cfr. **A. MOSTAZA RODRÍGUEZ**, *Forum internum-Forum externum. En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 23, 1967, pp. 253-331; **ID.**, *Forum Internum-Forum externum. Naturaleza de la Jurisdicción del fuero interno*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 24, 1968, pp. 339-364; **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 47 ss. Sul rapporto tra funzione sacramentale e penale nel sistema penitenziale, cfr. **L. MUSSELLI**, *La responsabilità penale e morale nei penitenziali*, in *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, Giuffrè, Milano, 1991, II, pp. 69-77. Cfr. inoltre **L. MUSSELLI**, **E. GRILLO**, *Matrimonio, trasgressione e responsabilità nei penitenziali: alle origini del diritto canonico occidentale*, Cedam, Padova, 2007. In riferimento alla "osmosi" tra i due fori riscontrabile nel sistema del diritto positivo canonico attuale, cfr. le osservazioni di **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, ESI, Napoli, 1996, p. 134 e 142 ss.: "[...] in questa distinzione in livelli di reazione istituzionale all'atto peccaminoso o



dimensione giuridica dell'imputabilità per dolo o colpa, cui fa riferimento il canone 1321 c.i.c. riassumibile nella nota formula della tradizione canonistica "non c'è delitto che non sia anche un peccato" - è proprio la categoria giuridica di colpevolezza. L'imputabilità giuridica, che canonisticamente pertanto presuppone sempre quella morale, è distinta concettualmente, tuttavia, dalla responsabilità¹¹: essa consiste nell'attribuzione di un atto delittuoso al soggetto che l'ha compiuto con coscienza e volontà, dunque nel nesso di causalità tra l'atto e il suo autore; la responsabilità, invece, specifica che l'autore debba rispondere delle

delittuoso emerge chiaramente come l'ordinamento canonico possa e debba anche sacrificare un'ordinata distinzione dei fori se ciò richieda la giustizia del caso concreto (si pensi alla remissione in foro interno sacramentale), oppure la necessità di riaffermare la giurisdizione ecclesiastica su ogni fatto ecclesialmente rilevante. Ci si trova così di fronte un meccanismo punitivo globale in cui poco importa la qualificazione dell'atto e della colpa (peccato, delitto) purché l'ordinamento sia in grado di coprire la massima estensione raggiungibile dalla devianza". In relazione specificamente alle pene *latae sententiae* come espressione di un'attenuazione della distinzione tra foro interno e foro esterno, cfr. **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 56 ss.; **F.E. ADAMI**, *Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex iuris canonici*, in *Ephemerides iuris canonici*, 40, 1984, p. 113 ss.; **A. BOMPRESZI**, *Dignità della persona, responsabilità giuridica, pene "latae sententiae"*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Giappichelli, Torino, 1996, p. 174 ss.; **J. SANCHIS**, *Comentario al can. 1314*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, cit., p. 266 ss. Cfr, inoltre, quanto sottolinea **R. MAZZOLA**, *La pena latae sententiae nel diritto canonico. Profili comparati di teoria generale*, Cedam, Padova, 2002, p. 233 ss.: "L'esigenza di certezza e funzionalità della coercizione penale deve infatti convivere con il governo della coscienza, così che il regime d'imputabilità abbia a conservare, fin al limite massimo di compatibilità, i caratteri propri e specifici di entrambi i fori. Ciò appare con particolare evidenza nelle pene *ipso facto* le quali, ponendosi sullo spartiacque fra foro interno ed esterno, riconducono il dolo alla duplice dimensione giuridico-morale, assecondando in tal modo un sistema sanzionatorio coerente allo spirito del diritto canonico in quanto consono alla compresenza della dimensione normativa e del profilo etico e teologico".

¹¹ Cfr. **A. D'AURIA**, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, PUG, Roma, 1997, p. 54, secondo il quale si potrebbe ravvisare tra i due concetti di imputabilità morale e giuridica «un rapporto di *genus a species*, in quanto non si dà mai imputabilità giuridica che non sia anche imputabilità morale, pur essendo possibile il caso contrario, qualora l'atto compiuto violi una norma morale che non sia stata "positivizzata" in alcuna legge dell'ordinamento penale. Non vi è quindi separazione tra ordine giuridico ed ordine morale, né indipendenza o giustapposizione». Cfr, inoltre, **O. ÉCHAPPÉ**, *L'imputabilité de l'acte delictueux. Du droit romain au droit canonique*, in *L'année canonique*, 30, 1987, pp. 115-132; **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 134; **Á. MARZOA**, *Introducción al "Titulus III, De subjecto poenalibus sanctionibus obnoxio"*, cit., p. 285; **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 157 ss.



conseguenze dell'atto compiuto dinanzi all'ordinamento della Chiesa¹². L'imputabilità indica un rapporto di fatto, la responsabilità un rapporto giuridico.

3 - Responsabilità e riparazione del danno

Il concetto di responsabilità inteso come dovere di rendere conto della violazione di un dovere di comportamento all'autorità a cui si è sottoposti è l'accezione tradizionale intesa che si ritrova anche negli altri ordinamenti. La funzione dell'istituto della responsabilità giuridica sarebbe in tal senso, come è stato affermato, quella di garantire l'osservanza del diritto oggettivo, nonché la tutela dei diritti soggettivi, attraverso: le sanzioni penali, nel caso di responsabilità penale; l'adempimento dell'obbligazione o il risarcimento del danno, stabilito nel *Codex iuris canonici* del 1983 quale principio generale dal canone 128, nel caso rispettivamente della responsabilità contrattuale e extracontrattuale¹³.

Il principio di responsabilità giuridica in diritto canonico è enunciato in modo generale dal can. 128 CIC¹⁴, che impone l'obbligo di riparare i danni arrecati da parte di "chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi atto, posto con dolo o colpa, arreca danno ad un altro". Nonostante siano state avanzate in dottrina interpretazioni tese ad attribuire l'illegittimità al danno arrecato, distinguendo, sulla base

¹² Cfr. **A. BORRAS**, *Les sanctions dans l'Église*, Tardy, Paris, 1990, p. 16: "si la notion de responsabilité connote le rapport de l'auteur d'un acte à autrui, celle d'imputabilité désigne plutôt le rapport de l'homme à son acte". **A. CALABRESE**, *Diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2006, p. 34, definisce l'imputabilità come una "qualità dell'atto umano, per la quale chi lo compie può venire dichiarato autore libero ed esserne ritenuto responsabile con le sue conseguenze. Imputabilità e responsabilità sono concetti distinti. L'imputabilità si riferisce propriamente al soggetto in quanto autore di un determinato atto. La responsabilità, invece, specifica che il soggetto deve rispondere dell'atto e delle sue conseguenze davanti a Dio, alla sua coscienza e, secondo le circostanze, anche davanti agli uomini".

¹³ Cfr. **H. PREE**, *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in *La giustizia amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 60-97, e specificamente, sul punto, p. 61 ss.

¹⁴ Sulla formale, ma non sostanziale novità legislativa della previsione generale di responsabilità rispetto al *Codex* del 1917, mi sia consentito rinviare a **M. d'ARIENZO**, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013.



di un'esegesi letterale del canone 128, tra danno illegittimo e legittimo¹⁵, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza¹⁶ hanno ribadito la necessarietà dell'elemento soggettivo per l'imputazione della responsabilità di riparazione del danno, sottolineando nella colpevolezza dell'autore l'individuazione della illegittimità dell'atto e superando di conseguenza la distinzione tra danno illegittimo e legittimo. La illegittimità qualifica pertanto non il danno, ma l'atto da cui questo deriva. Atto che, in quanto umano, è prodotto dalla libera volontà dell'autore¹⁷. Qualsiasi atto illegittimo che arrechi un danno viola l'ordine di giustizia di cui sono espressione i diritti e i doveri che contraddistinguono la posizione giuridica dei fedeli all'interno della comunità ecclesiale, nuocendo non solo alla sfera giuridica altrui, ma soprattutto all'assetto generale dell'ordinamento e alla sua dimensione finalistica. I crimini previsti dal diritto penale canonico, così come gli illeciti amministrativi e processuali e quelli connessi all'adempimento delle obbligazioni, determinano l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento al soggetto a cui è imputata la responsabilità di un evento illecito.

Tuttavia, proprio a partire dal rapporto tra sanzione e riparazione del danno è possibile evidenziare ulteriori profili della responsabilità, peculiari del diritto canonico.

¹⁵ **J. KRUKOWSKI**, *Responsability for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts in the Code of Canon Law of 1983*, in *Le Nouveau Code De Droit Canonique. Actes du V Congrès International de Droit Canonique*, ed. M. Theriault, J. Thorn, Université Saint-Paul, Ottawa, 1986, pp. 231-241; **G. REGOJO BACARDÍ**, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, in *Fidelium Iura*, suppl. 4, 1994, p. 119; **F.J. URRUTIA**, *Les Normes générales: commentaires des canons 1-203*, Tardy, Paris, 1994, p. 210; **H. PREE**, *On juridic acts and liability in canon law*, in *The Jurist*, 58, 1998, pp. 495-509, p. 508; **J. HENDRIKS**, *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano*, in *Ius Ecclesiae*, 15, 2003, pp. 431-432. *Contra*, cfr. **P. VALDRINI**, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, LEV, Città del Vaticano, 2013, p. 282.

¹⁶ Cfr. *coram Palestro*, 23 ottobre 1991, in *R.R.Dec.*, 83, p. 643 e 659-660, la quale, richiamando la sentenza *coram Many* (5 agosto 1913, in *S.R.R.Dec.*, 5, p. 520 ss.) rispetto alla riparazione dei danni, stabilisce che "*iniustus damnificator restituere tenetur*". Come si può rilevare, è il soggetto agente, il "*damnificator*", a essere qualificato "*iniustus*". E successivamente la necessità della colpa, comprendente anche la negligenza, imprudenza e imperizia, è ribadita con il richiamo alla *Lex Aquilia* e al c. "*Si culpa tua*", confermando la continuità dell'orientamento giurisprudenziale con i principi elaborati dalla tradizione canonica.

¹⁷ Cfr. **F. SALERNO**, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.). Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2002, p. 342.



4 - Sanzione e riparazione del danno

Nell'ottica di responsabilizzazione di ogni fedele alla salvaguardia del bene comune, l'apparato sanzionatorio nel diritto canonico -caratterizzato dalla interconnessione tra la dimensione sociale, ecclesiale e quella spirituale- è finalizzato, oltre che alla tutela dell'ordine dei valori sociali e giuridici su cui si fonda l'ordinamento, soprattutto all'emenda e alla "conversione" del reo-peccatore, o dell'autore del danno arrecato. Inoltre, o meglio conseguentemente, è teso alla riparazione delle conseguenze del peccato commesso dal soggetto agente, sul piano non solo interiore e spirituale, ma anche ecclesiale e sociale, proprio in virtù della rilevanza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.

La prospettiva di riconciliazione, ma soprattutto di "responsabilizzazione" per la quale sia le pene medicinali che espiatorie costituiscono lo strumento¹⁸ è evidenziata, nell'ambito del diritto penale canonico, dalla molteplicità dei fini della pena¹⁹, individuati dal canone 1341 nella "riparazione dello scandalo", nel "ristabilimento della giustizia" e nell'"emendamento del reo".

La centralità dell'appello alla responsabilità del reo-peccatore, sul piano del proprio personale rapporto con Dio e nel rapporto di alterità e relazione con gli altri²⁰, si evidenzia in primo luogo nell'esortazione alla

¹⁸ Cfr. **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, cit., p. 204, il quale in relazione alle "valenze ecclesiologiche e istituzionali di equilibri fondati sulla paura" suggerisce una possibile lettura della "paura della sanzione come fatto responsabilizzante". Sulla funzione "responsabilizzante e conciliativa" della pena, cfr. **L. EUSEBI**, *Profili della finalità conciliativa nel diritto penale*, in **AA. VV.** *Studi in onore di Giorgio Marinucci. Teoria della pena e teoria del reato*, II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1009-1127; **ID.**, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La scuola, Brescia, 2014; **M. RIONDINO**, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, PUL, Città del Vaticano, 2011, p. 78, per il quale "[...] la teoria della giustizia riparativa, superando la logica della reciprocità, si propone di riconciliare anziché punire; da ciò emerge la ricerca di forme idonee a riparare il male cagionato che non si limitino al risarcimento del danno, ma che includano come risposta al reato un progetto di bene che favorisca la graduale e matura responsabilizzazione dell'autore"; **ID.**, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, nel vol. *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2012, p. 206.

¹⁹ **R. BOTTA**, *La norma penale*, cit., p. 50, il quale sottolinea il carattere polifunzionale della pena quale strumento finalizzato primariamente alla riabilitazione e rieducazione del reo.

²⁰ **A. BORRAS**, *Les sanctions dans l'Église*, cit., p. 47, il quale indica tra le funzioni della "risposta della pena" l'appello alla volontà e alla libertà del peccatore, autore del delitto, di "riassorbire" le conseguenze del peccato sulla sua vita teologica, sociale ed ecclesiale.



conversione, insita sia nella “dimensione riconciliativa” della pena - intesa come espiazione, nel senso di ricomposizione della comunione ecclesiale spezzata con la commissione del reato²¹- che nel suo significato di prevenzione, in quanto indirizzata a favorire nell’autore del delitto la capacità di comprendere le conseguenze del proprio comportamento sul piano teologale, sociale ed ecclesiale²² e a predisporlo al rispetto futuro dei valori dell’ordinamento²³.

5 - Responsabilità, sanzione e riparazione dei danni e dello scandalo

Particolare significato, in tale prospettiva, riveste lo *scandalum*, o “danno pubblico”, quale condizione di punibilità del delitto²⁴. Nel canone 1341 CIC, posto ad apertura del titolo concernente l’applicazione delle sanzioni -relativo pertanto all’intervento concreto dell’autorità- è espresso il principio del ricorso alla pena come *extrema ratio*, constatata l’inefficacia dei rimedi alternativi quali l’ammonizione fraterna (*correctio*) o la riprensione (*correptio*) o “altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale”²⁵. La disciplina prevede altresì che l’Ordinario possa non iniziare un procedimento penale o amministrativo se lo scandalo sia stato sufficientemente riparato.

La riparazione dello scandalo può avvenire sia per intervento dell’autorità, sia grazie al ravvedimento del reo (cann. 1344 § 2; 1347 § 2 CIC). In quest’ultimo caso, la riparazione del “danno mediato” dello scandalo testimonia la rinnovata adesione del reo-peccatore ai valori

²¹ Cfr. E. WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè, Milano, 1987; M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, cit., p. 210.

²² A. BORRAS, *Les sanctions dans l’Église*, cit., p. 47; M. d’ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità*, cit., p. 112.

²³ Sulla dimensione riconciliativa ed espiatoria della pena, cfr. M. RONCO, *Modelli sanzionatori e secolarizzazione nel diritto penale*, in *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, ed. D. Castellano, G. Cordini, Giuffrè, Milano, 1993, p. 163; G. DI MATTIA, *Pena e azione pastorale nel diritto penale della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 124, 1989, p. 50.

²⁴ Sul concetto di scandalo in diritto canonico, cfr. J. WERCKMEISTER, *Théologie et droit pénal: autour du scandale*, in *Revue du droit canonique*, 29, 1989, pp. 93-109; P. CONDÉ, *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in *Revue du Droit Canonique*, 50, 2000, pp. 243-262; D.G. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica*, 92, 2003, pp. 589-651; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 228 ss.

²⁵ Sulla *sollicitudo* come norma di condotta ordinaria dell’episcopato e del primato nel servizio di tutela e promozione della *communio ecclesiarum*, cfr. S. PETTINATO, *“Sollicitudo pro Universa Ecclesia”*. *Profili canonistici*, Giuffrè, Milano, 1983.



precedentemente lesi, e dunque un percorso di riconversione e di riparazione frutto dell'assunzione della "consapevolezza della propria responsabilità di fedele" rispetto alla comunità ecclesiale e ai suoi valori essenziali²⁶.

Rilevante, in tal senso, appare anche il canone 1347 § 2 laddove prevede che si possa ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e se "abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo". La necessità che la riparazione, comprensiva dei danni e dello scandalo,²⁷ sia congrua acquista particolare rilievo ai fini dell'individuazione del significato precipuo attribuito all'obbligo di reintegrazione della giustizia nell'ordinamento della Chiesa. Tale riferimento infatti implica non solo che la riparazione debba essere commisurata agli effetti lesivi sia immediati (il danno) che mediati (lo scandalo) cagionati dal delitto compiuto, ma soprattutto sottolinea - proprio in virtù dell'interazione tra dimensione pubblica e privata insita nel concetto di danno *ex delicto* in quanto lesione del *bonum Ecclesiae* comprendente anche il bene individuale, la cui legge suprema è la *salus animarum* (can. 1752 CIC) - che l'azione riparatoria è finalizzata al ripristino della comunione ecclesiale infranta dal reo-peccatore.

Il significato giuridico della riparazione è ulteriormente indicato dal canone 1399 in cui si fa riferimento alla "urgente necessità di prevenire o riparare gli scandali", ossia la ripercussione nella società ecclesiale della lesione di un valore essenziale dell'identità della Chiesa²⁸. Si specifica, in tal modo, la funzione di riconciliazione insita nel sistema sanzionatorio canonico che è evidenziata dalla centralità che l'obbligo riparatorio, quale indice del reale pentimento del reo, assume in relazione alla responsabilità giuridica del fedele.

In tale chiave di lettura appare di particolare importanza soprattutto l'ultima parte della disposizione contenuta nel § 2 del canone 1347 dove si afferma che anche solo la seria promessa di riparare i danni e lo scandalo è ritenuta sufficiente, indipendentemente dall'avvenuta riparazione, a fare reputare cessata la contumacia del reo. In altri termini, è l'assunzione dell'impegno, fondato sulla serietà dell'intenzione, ancor prima dell'eliminazione delle conseguenze dannose, a costituire l'oggetto

²⁶ M. d'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità*, cit., p. 115

²⁷ Sul concetto canonistico di danno e di *reparatio*, sia consentito il rinvio a M. d'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico*, cit., e specificamente in relazione al *Codex* del 1983, p. 114 ss.

²⁸ D.G. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC*, cit., p. 616.



della valutazione libera e discrezionale dell'Ordinario circa la sincerità del pentimento -e della conversione- del reo-peccatore. L'accento posto sulla dimensione soggettiva dell'obbligazione rispetto a quella oggettiva consente di evidenziare il peculiare significato giuridico che la riparazione "dei danni e dello scandalo" riveste nell'ordinamento canonico, mettendo in evidenza che l'agire ingiusto lede non soltanto la sfera giuridica altrui, ma anche quella della comunità ecclesiale e nel contempo dello stesso soggetto agente. In tal senso, la riparazione rappresenta il mezzo attraverso cui il processo di "reintegrazione" e di emenda del reo si compie e l'ordine di giustizia si ricompone.

La giustizia, in altri termini, non si realizza soltanto attraverso l'adempimento dell'obbligo, sanzionato giuridicamente, alla riparazione di un diritto altrui leso da un atto ingiusto, ma anche, e nel contempo, attraverso la partecipazione attiva del colpevole al processo di riconversione interiore e di emenda dal peccato²⁹.

La riparazione dello scandalo costituisce, d'altro canto, il parametro di riferimento per l'esercizio della responsabilità dell'autorità e della sua cura pastorale. Nell'ambito dell'applicazione delle pene, diversi canoni nel Codice rimettono alla valutazione prudente dell'autorità la possibilità di non irrogare una pena, di sospendere una pena espiatoria (can. 1344 § 2, § 3 CIC) e di esonerare totalmente o parzialmente dell'obbligo di osservare una pena *latae sententiae* non dichiarata, né notoria (can. 1352 § 2 CIC), come anche di derogare al principio della riservatezza in materia di remissione delle pene (can. 1361 § 3 CIC). La discrezionalità di scelta dell'intervento dell'autorità è giustificata in ragione della primaria esigenza di salvaguardare l'integrità dei valori essenziali per la realizzazione della *salus animarum*, oltre che del singolo reo-peccatore anche della comunità affidata alla sua cura pastorale. L'esigenza di riparazione dello scandalo costituisce, in tale prospettiva, il fine essenziale dell'azione dell'autorità ecclesiastica e il criterio che delimita l'ambito di esercizio della sua discrezionalità.

In altri termini, la discrezionalità attribuita dal Codice all'intervento dell'autorità nell'applicazione della sanzione rappresenta la modalità di esercizio del diritto-dovere di responsabilità della missione vocazionale all'edificazione della Chiesa, che si realizza nella partecipazione attiva alla costruzione e salvaguardia dei valori su cui si struttura l'ordine di giustizia nella comunità ecclesiale nella quale si sviluppa e si rafforza la fede altrui e contemporaneamente si concretizza il proprio essere fedeli.

²⁹ M. d'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno*, cit., p. 126.



6 - Riflessioni conclusive

Appare possibile affermare, in ultima analisi, che in un ordinamento religioso come quello canonico la responsabilità non è individuabile esclusivamente nella risposta riparatrice per la violazione delle norme poste dall'ordinamento, ma anche e soprattutto nella "adesione partecipativa"³⁰ del *christifidelis* alla dimensione fideistica del diritto religioso nella sua funzione di collegamento - nel senso di *re-ligare* - tra la sfera sociale e quella spirituale. In tal senso, la responsabilità, quale consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte, costituisce la condizione stessa per partecipare all'"economia della salvezza"³¹. Emerge, pertanto, una concezione specificamente canonica della responsabilità nell'assunzione di doveri e diritti derivanti dalla partecipazione all'ordinamento della Chiesa al fine di realizzare la via di salvezza spirituale. Responsabilità quale impegno partecipativo che esprime l'interiore volontà di realizzare la specifica vocazione -quale risposta dunque alla chiamata, come recita il canone 204 CIC- secondo la condizione propria di ciascuno, all'attuazione della missione divina affidata alla Chiesa nel mondo.

Il concetto giuridico di responsabilità che è possibile dedurre dal sistema penale canonico acquista dunque una peculiare accezione rispetto alla "responsabilità giuridica" tradizionalmente intesa. Implica, difatti, non soltanto una dimensione retrospettiva, per la quale essere responsabili o avere responsabilità è riferito a quanto è stato già compiuto in violazione di una norma che prevede un obbligo di comportamento, ma una dimensione anche prospettica proiettata dinamicamente nel tempo, per la quale si è responsabili non solo per cosa non si doveva fare, ma per quello che si può e si deve fare al fine di realizzare il proprio essere fedele³². In altri termini, si potrebbe affermare con una apparentemente tautologia, che il reo-peccatore è responsabile per il mancato esercizio della sua "responsabilità" ecclesiale.

³⁰ L'espressione è ripresa da P. BELLINI, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 215.

³¹ Cfr. J. PASSICOS, *Responsabilité des chrétiens et droit canonique*, in *Éthique, religion et foi*, a cura di J. Doré, Beauchesne, Paris, 1985, pp. 247-256.

³² Rispetto ai due profili della responsabilità giuridica in diritto canonico, sia consentito il rinvio a M. d'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità in diritto canonico*, cit., *passim*, e segnatamente p. 125 e ss.



In conclusione, accanto alla responsabilità giuridica, quale presupposto per l'applicabilità della sanzione, emerge la dimensione *istituzionale* della responsabilità, intesa come modalità con cui si realizza l'appartenenza del fedele alla comunità, la cui finalità è etico-religiosa, ma la cui natura è giuridica in quanto si concretizza nell'esercizio dei doveri e diritti previsti dall'ordinamento.